



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONE MOLISE**

**Cons. MICONE SALVATORE**

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONE MOLISE**

**Prof. DONATO TOMA**

**SEDE**

**OGGETTO: Valorizzazione e tutela delle piccole attività commerciali nei borghi e nei centri storici.**

La sottoscritta Micaela Fanelli, Capogruppo del Gruppo Consiliare “Partito Democratico”, con la presente, trasmette alla S.V. la P.d.L. riportata in oggetto.

*Campobasso, 7 ottobre 2019*

Micaela Fanelli



# CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

## XII LEGISLATURA

### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Valorizzazione e tutela delle piccole attività commerciali nei borghi e nei centri storici”

di iniziativa del Consigliere regionale del PD Micaela Fanelli



### **Relazione illustrativa**

Il Molise con una superficie di 4.438 km<sup>2</sup> registra una densità abitativa tra le più basse d'Italia: 70,7 ab/km<sup>2</sup>. I comuni montani sono il 90% del totale e vi risiede il 70% della popolazione rispetto ad una media nazionale del 20,2 ed al 22,4 dell'UE a 27. L'ampiezza media dei Comuni supera di poco i 2.300 abitanti, con significativa dispersione della popolazione sul territorio; infatti solo il 33% del totale risiede nei Comuni di Campobasso, Termoli e Isernia, la popolazione residua è parcellizzata negli altri 133 comuni della regione. La senilizzazione della popolazione costituisce uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi decenni. I dati dimostrano che negli ultimi anni le fasce di popolazione più giovane hanno lasciato il territorio regionale, con un mancato rinnovamento della popolazione che inesorabilmente sta invecchiando insieme ai suoi borghi.

Le rilevazioni effettuate da vari Enti di ricerca classificano il territorio regionale come una realtà a predominanza di aree periferiche; il 25% dei comuni sono compresi nella macro classe dei Centri, a fronte di un 75% dei comuni classificati nella macro classe Aree Interne.

Il Molise esprime una economia non sufficientemente propensa all'innovazione, con un'apertura verso l'esterno non del tutto soddisfacente, non particolarmente brillante in termini di creazione di ricchezza e di opportunità di lavoro e sorretta dal consumo di risorse esogene. Le rilevazioni Istat negli anni registrano continui livelli di contrazione (più o meno marcata) del PIL pro capite regionale cui si aggiunge l'andamento discendente dell'indicatore generale di produttività, alternato ad un sistema produttivo con performante altalenanti. In Italia il tasso di disoccupazione negli ultimi anni si è stabilizzato, ma comunque è cresciuto e in Molise il dato ha segnato una maggiore accentuazione.

Anche se il territorio Molisano, caratterizzato da insediamenti piuttosto frammentati, trova nel basso livello di antropizzazione uno dei suoi pregi fondamentali; le caratteristiche naturali ben conservate, alternate con aree agricole, ne fanno un'area dalle elevate qualità paesaggistico-ambientali.

I piccoli borghi che caratterizzano la maggior parte del Molise conservano forti tradizioni e specifiche identità comunitarie e, nonostante gli sforzi per garantire la struttura più elementare dei servizi di prossimità - dal commercio, ai pubblici esercizi, ai servizi sanitari - appaiono ancora lontani dal poter garantire fondamentali livelli assistenziali. Come si sa le problematiche dei piccoli comuni sono legate principalmente alla struttura demografica; una significativa perdita di popolazione si è registrata in tutti i Comuni, soprattutto in quelli più periferici: gli indici di vecchiaia sono infatti molto elevati in tutti i Comuni, con valori più alti della media nazionale.

Per questi motivi la presente Proposta di Legge ha come scopo dunque di valorizzare le attività che, grazie all'impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell'economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Tali attività costituiscono un presidio sociale ma anche storico culturale e tradizionale del territorio molisano.

All'art. 1 si impegna la Regione a riconoscere e sostenere (in collaborazione con Comuni e CCIAA) le attività commerciali nei piccoli borghi. Andando a definire tali attività quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla presenza in piccoli borghi, alla continuità nel tempo alla gestione, alla tipologia merceologica offerta, alla collocazione in strutture architettoniche anche vetuste, nonché in centri storici di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Quali i negozi storici, i locali storici, le botteghe artigiane storiche, le attività commerciali minori.



Successivamente si prevede, all'art. 2, che la Giunta regionale vada ad individuare i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle piccole attività commerciali quali presidio sociali, storiche e di tradizione, stabilendo modalità e procedure per l'accesso anche con l'istituzione di un elenco regionale.

A seguito della definizione e gestione delle piccole attività commerciali si prevedono all'art. 3 una serie di misure di sostegno per le stesse, al fine di rilanciare e tutelare tali presidi nei borghi. Come ad esempio quelle per il sostegno al passaggio generazionale, a favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa, a difendere e sostenere il patrimonio sociale, storico e di tradizione, a sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, a prevedere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento, ad accrescere l'attrattività dei piccoli borghi e altro.

Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Molise dovrà concedere contributi, anche a fondo perduto, prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, individuare, in legge di stabilità, forme di agevolazione in materia di tributi regionali, ed altre forme di premialità. A ciò si aggiunge la possibilità da parte dei comuni di individuare specifiche primarietà per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali.

Inoltre, all'art. 4, si prevede di agevolare tali attività anche attraverso lo sviluppo del commercio elettronico, tramite il cosiddetto e-commerce. Al fine della valorizzazione dei prodotti locali e di un maggiore sostegno economico delle piccole attività commerciali.

All'art. 5 sono previste norme a tutela del riconoscimento di attività storica e di tradizione per evitare che si verifichino alterazioni delle caratteristiche o cessazioni delle attività agevolate.

Gli articoli successivi prevedono norme finanziarie, demandate alla Giunta ed al Consiglio regionale e l'entrata in vigore della norma.



## Valorizzazione e tutela delle piccole attività commerciali nei borghi e nei centri storici

### Articolo 1

*(Finalità e definizione)*

1. La presente legge intende valorizzare le attività che, grazie all'impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell'economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela delle attività che costituiscono un presidio sociale ma anche storico culturale e tradizionale del territorio molisano; la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni e la Camera di Commercio, le attività commerciali nei piccoli borghi.

2. Sono considerate piccole attività commerciali, di presidio sociale storiche e di tradizione, quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla presenza in piccoli borghi, alla continuità nel tempo alla gestione, alla tipologia merceologica offerta, alla collocazione in strutture architettoniche anche vetuste, nonché in centri storici di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio:

- a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici;
- d) le attività commerciali minori, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi diversi da quelle di cui ai punti a, b e c.

3. Ai fini del comma 2, il requisito di presidio sociale si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per il commercio di prodotti e servizi essenziali per una comunità.

4. Ai requisiti individuati si aggiungono quelli previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33.

### Articolo 2

*(Riconoscimento delle piccole attività commerciale ed elenco regionale)*

1. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dalla L.R. 27 settembre 1999, n. 33:

- a) individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle piccole attività commerciali quali presidio sociali, storiche e di tradizione;
- b) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle piccole attività commerciali segnalate dalla Camera di Commercio, dagli Enti Locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori;



c) istituisce l'elenco regionale delle piccole attività commerciali quali presidio sociale e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle piccole attività commerciali e alla loro iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1.

### **Articolo 3**

*(Misure di sostegno)*

1. La Regione promuove interventi a favore delle piccole attività commerciali diretti a:

- a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
- b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa;
- c) difendere e sostenere il patrimonio sociale, storico e di tradizione attraverso la valorizzazione e la tutela delle attività che ne mantengono integra l'attività e l'esistenza;
- d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività;
- e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle piccole imprese in un'ottica di integrazione tra socialità, storicità e modernità;
- f) accrescere l'attrattività dei piccoli borghi e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali;
- g) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.

2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

- a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle piccole attività commerciali, storiche e di tradizione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2;
- b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
- c) individua, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
- d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle piccole attività commerciali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2;
- e) determina criteri di primalità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
- f) promuove nei circuiti turistici l'elenco delle piccole attività commerciali, storiche e di tradizione di cui all'articolo 2 suddivise per aree territoriali;



g) promuove forme di accompagnamento e percorsi formativi rivolti sia ai dipendenti che ai titolari che rafforzino il mantenimento della cultura e dell'identità dell'attività delle piccole attività commerciali, storiche e di tradizione del territorio molisano, nonché forme di associazionismo tra imprese storiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 2, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui alle norme circa la partecipazione della Regione Molise alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea.

4. Al fine di tutelare la tradizione sociale-storico-culturale del territorio molisano, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle piccole attività commerciali, i comuni individuano specifiche primarietà per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato.

5. Le attività che hanno ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo sono vincolate per almeno tre anni al mantenimento della destinazione d'uso dei locali e della selezione tipologica della merceologia offerta.

#### **Articolo 4**

*(Sviluppo del commercio elettronico, e-commerce)*

1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle piccole attività commerciali, di cui all'art. 3, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime "de minimis" di cui alla vigente normativa europea.

2. I programmi di intervento nel settore del commercio elettronico (e-commerce) devono prevedere la valorizzazione di prodotti molisani e di filiera in misura proporzionalmente maggiore rispetto a tutte le altre categorie di prodotti commerciabili.

#### **Articolo 5**

*(Revoche)*

1. È disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 2:

a) qualora si verifichi un'alterazione delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell'articolo 3 è, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.



## **Articolo 6**

### *Norma finanziaria*

Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, si provvede con apposito stanziamento da parte della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Regionale, per l'anno corrente e con la previsione di un opportuno stanziamento finanziario previsto in un apposito capitolo in bilancio per gli anni successivi.

## **Articolo 7**

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul BURM.